



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

INDICAZIONI RELATIVE ALLA FISSAZIONE E ALLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

(deliberazione del 15/4/2020 coordinata con deliberazione dell'11/5/2020)

In relazione alla misura della *"adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"* che l'art. 83, comma 7 lett. d) del D.L. n. 18/2020 rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari *"per assicurare le finalità di cui al comma 6"* della norma predetta, ed in considerazione della *ratio* della normativa citata che è quella di evitare ogni possibile forma di contatto onde limitare la possibilità di contagio, si raccomanda ai dirigenti quanto segue:

a) di promuovere lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto - ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit. -

- fino all'11.5.2020, ovvero nel periodo della sospensione dei termini, per la trattazione dei ricorsi dichiarati urgenti che non possono essere differiti (perché la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020)

- dal 12 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020 anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;

Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e tramite gli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'economia e finanze nel decreto in corso di emanazione, sentito questo Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

b) di promuovere la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con gli Ordini del Commercialisti ed esperti contabili o di adottare misure compatibili con i protocolli già adottati per la giurisdizione civile, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale; si offre in allegato un protocollo relativo alle udienze da remoto (lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta - che si potrebbe usare per le camerali (lett. h), con riguardo al quale si precisa che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati;

c) di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o camerale - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l'utilizzazione degli applicativi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi;

d) per la "*dichiarazione di urgenza*", in relazione ai procedimenti tributari "*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*" ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, si invitano i Presidenti a valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, siano le parti a richiederlo. I procedimenti cautelari dovrebbero essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda;

e) di valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare la possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi, ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

f) di valutare la possibilità di prevedere che si tengano con le modalità previste dalla lett. h, del comma 7, dell'art. 83 del d. l. n. 18 del 2020 (trattazione scritta) le udienze camerale ex art. 33 d.lgs. n. 546 1992 le quali non richiedono la presenza dei difensori e delle parti nonché quelle, originariamente iscritte con istanza di discussione in pubblica udienza, per le quali i difensori vi abbiano rinunciato espressamente;

g) di valutare, altresì, la possibilità di precisare, nell'avviso di trattazione ex art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992 che, ove le esigenze di tutela della salute dei Giudici e del personale amministrativo non consentano la loro presenza nell'aula di udienza, qualora non intervenga una rinuncia espressa alla richiesta di pubblica udienza già formulata, ovvero qualora una delle parti chieda, anche successivamente alla ricezione dell'avviso di trattazione, la audizione personale, la causa sarà rinviata a data successiva al 31 luglio 2020;

h) si raccomanda particolarmente e si invitano i Capi degli Uffici a garantire comunque, pur con le inevitabili limitazioni dovute alla contingenza, che la operatività dell'ufficio sia mantenuta.